



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 31/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 21 marzo 2011, n. 89

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolico della potenza elettrica di 26,00 MW e delle opere connesse ed infrastrutture, sito nel Comune di Lucera (FG) località "San Giusto". Società: SEA S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Uberti, 37 - CF/Partita IVA 07716521005.

Il giorno 21 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

- le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società SEA S.p.A., avente sede legale in Milano, Viale Bianca Maria, 15, P. IVA e C.F. 07716521005, con nota prot. n. 38/1784 del 13.02.2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale di 70 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Lucera (Fg) - località "San Giusto";
- la Società SEA S.p.A., con nota acquisita al Settore Ecologia in data 29.11.2006, presentava istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- la STMG rilasciata da TERNA alla Società Rezia Energia Italia SpA, nota prot. TE/P2006014282 del 11.12.2006, prevede il collegamento in antenna con la sezione a 150KV di una futura stazione elettrica a 380KV di Troia collegata in entra esce sulla linea a 380 KV "Foggia -Benevento".

A tal proposito, in data 19.12.2008 è stato emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico il decreto n. 239/EL-87/77/2008 col quale è stata rilasciata alla Società Terna SpA, previa intesa con la Regione Puglia, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera di cui sopra;

- la Società Rezia Energia Italia SpA, con nota prot. REI046/07 del 07.02.2007, comunicava a Terna la cessione del progetto e della titolarità della domanda di connessione alla Società Sea SpA con sede legale in Viale Bianca Maria, 15 - 20122 Milano;
- la STMG è stata accettata da Sea SpA in data 27.03.2007;
- la Regione Puglia- Settore Ecologia, con determina dirigenziale n. 518 del 22.10.2007, riteneva di dover assoggettare l'intervento proposto a Valutazione di Impatto Ambientale;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 38/11114 del 31.10.2007 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento a cui la Società dava riscontro in data 05.12.2007 (prot. 38/12697 del 07.12.2007);
- la Società Sea SpA, in data 23.01.2008, impugnava la Determina Dirigenziale n. 518 del 22.10.2007 del Servizio Ecologia dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e lamentando il contrasto tra tale decisione e il provvedimento implicito favorevole al non assoggettamento a VIA del progetto, formatosi per il decorso dei termini legali;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con ordinanza n.114/2008 ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecuzione della Determina Dirigenziale considerando che "appaiono prima facie fondate le censure concernenti le ipotizzate illegittimità procedurali, non risultando ritualmente attivata la procedura di autotutela idonea a superare il silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'art. 16 della L.R.11/2001, sull'istanza di assoggettamento a VIA del progetto";
- la Società Sea SpA, con nota prot. n.38/1875 del 27.02.2008, comunicava alla Regione Puglia Area

Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, l'indirizzo della nuova sede legale e operativa ossia Via Giulio Uberti, 37 - 20129 Milano;

• la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 38/5894 del 04.06.2008 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti evidenziando che:

- il Tar Puglia-Sezione Prima ha riconosciuto, con ordinanza n.114/2008 del 20.02.2008, il silenzio assenso ai sensi della L.R. 11/2001;

- l'Assessorato Regionale all'Ecologia - Settore Ecologia ha trasmesso, in data 02.04.2008 n. 4918, l'avvio di procedimento di annullamento in autotutela relativo al silenzio formatosi nel procedimento amministrativo ex art. 16 della L.R. 11/2001;

• la Regione Puglia- Servizio Ecologia, con determinazione dirigenziale n. 780 del 4 novembre 2008, escludeva dalla procedura di VIA, con le prescrizioni nella stessa dettate, il progetto per la realizzazione dell'impianto da fonte eolica, costituito da 14 dei 35 aerogeneratori;

• la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 38/14041 del 16.12.2008 comunicava alla Società l'entrata in vigore della L.R. 31/2008 il cui art. 4 comma 1 dispone che la convocazione della prima conferenza di servizi fosse subordinata alla presentazione da parte della Società stessa di:

- "un piano economico finanziario, asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario (...)";

- "una dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti l'idoneità economica e finanziaria del soggetto proponente in riferimento all'investimento proposto";

• la Regione Puglia- Servizio Ecologia, con determinazione dirigenziale n. 15 del 16 febbraio 2009, revocava e sostituiva, ai sensi dell'art.21 quinquies della L.241/90 e s.m.i., il precedente provvedimento n.780 del 04.11.2008 e pertanto escludeva dalla procedura di VIA, con le prescrizioni nella stessa dettate, il progetto per la realizzazione dell'impianto da fonte eolica, costituito da 13 dei 35 aerogeneratori per una potenza elettrica complessiva di 26,00 MW:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

3 2552618 4589129

6 2553058 4588665

7 2551250 4587677

9 2552086 4587500

10 2548186 4585904

11 2548544 4585968

14 2549989 4586180

16 2550586 4586514

18 2551385 4586660

22 2548545 4585108

24 2549313 4585275

27 2550375 4585487

29 2551027 4585748

- la Società Sea S.p.A., come dalla stessa dichiarato, in data 06.03.2009 trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi, copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 4531 del 24.04.2009 convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 7 maggio 2009. Il RUP concludeva la riunione invitando:
 - "la Società a provvedere alle richieste di integrazioni formulate dagli Enti che si sono espressi in conferenza,
 - il Comune di Lucera ad esprimersi in ordine al rispetto del limite della distanza del Parco dall'area edificabile e ai limiti di emissione sonora come richiesto nella Determina del Servizio Ecologia n. 15 del 16.01.2009,
 - la Società a depositare il progetto alla Strutture Tecnica di Foggia e all'Ufficio Provinciale Agricoltura per l'acquisizione dei pareri di competenza";
- la Società Sea S.p.A., con nota prot. A00159 n.2634 del 17.02.2010, chiedeva al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo l'indizione di una seconda conferenza di servizi avendo trasmesso tutte le integrazioni tecniche richieste dagli Enti in corso di prima riunione di Conferenza di servizi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 5040 del 02.04.2010 convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 10 maggio 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, nota prot. n.10243 del 08.05.2010, evidenzia che dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'istanza sono emerse interferenze degli interventi in progetto con la rete idrografica regionale e con la rete di adduzione del Comprensorio del Fortore. Si ritiene che le modalità di attraversamento degli alvei non costituiscano pregiudizi e/o inibizioni per fattività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto esprime parere favorevole, per quanto di competenza, all' esecuzione dei relativi lavori. Fermo restando la necessità di acquisire l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori da parte della Struttura Tecnica Periferico Regionale e di ottemperare alle eventuali prescrizioni che dalla stessa potranno essere imposte, si prescrive che la presenza del cavidotto nel sottosuolo venga segnalato a mezzo di apposite paline di altezza fuori terra non inferiore a mt, 2.00, collocate ad una distanza non inferiore a mt, 10.00 dai cigli degli alvei.
- Inoltre, le modalità di esecuzione degli attraversamenti dell'adduttore irriguo si ritengono idonee a garantire la compatibilità e la gestione degli impianti coinvolti. Si ritiene necessario tuttavia prescrivere le seguenti condizioni:
- Il cavidotto posato al di sotto o al di sopra delle condotte irrigue deve essere protetto meccanicamente

- per mezzo di idoneo controtubo della lunghezza non inferiore a mt 30.00 (in asse alla condotta);
- La posa in opera del cavidotto al di sotto delle condotte consortile deve essere eseguita con spingitubo e l'impiego di controtubo metallico;
 - La profondità e la posizione effettivo delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese della Società, in presenza di tecnici consortili;
 - Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato, lo tubazione contenente il cavo elettrico deve essere chiusa ai due estremi con cuffia termo restringente;
 - La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati dello condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato ai contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;
 - Al di sopra dei contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza.
- Con il rispetto delle prescrizioni innanzi elencate si esprime parere favorevole alla realizzazione dei lavori interferenti con le condotte irrigue: si ribadisce comunque che per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori è necessaria la stipula di apposita convenzione regolante i rapporti tra questo Consorzio e la società proponente;
- Enac, nota prot. n.41538 del 07.05.2010, esprime parere positivo alle installazioni in oggetto condizionatamente all'assolvimento delle seguenti prescrizioni rivolte alla salvaguardia del volo a vista e all'adempimento di una corretta informazione aeronautica:
 - Gli aerogeneratori dovranno essere provvisti di una idonea segnaletica cromatica diurna e luminosa notturna, dalle seguenti caratteristiche, eventualmente modificabili solo su motivata proposta che tenga conto di un approfondimento del contesto territoriale:
 1. Tutti gli aerogeneratori dovranno essere provvisti di una segnalazione rossa con lampade tipo B pari e intensità non inferiore a 2000 candele,
 2. Tale segnalazione luminosa dovrà garantire l'emissione di un lampo sincrono ogni 5 secondi ed eclissi non inferiore a 3 secondi,
 3. Tutti gli aerogeneratori dovranno presentare una pitturazione bianca per due terzi superiori con vernice bianca.
 - Dovrà essere comunicata a ENAV AOT con preavviso non inferiore a tre mesi, la data di installazione e contestualmente la conferme dei seguenti dati:
 1. Coordinate WGS 84 in formato grado, minuto primo e secondo
 2. Altitudine simm e altezza sul piano di campagna, quota più alta raggiunta, simm chiaramente evidenziata
 3. Modalità di segnaletica
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, nota prot. n. 6616 del 26.04.2010, fa presente ch le aree interessate dal progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04. In relazione all'insistenza dell'impianto e delle opere connesse in un comparto territoriale di evidente interesse archeologico, appare indispensabile adottare nella realizzazione delle opere del parco particolari misure cautelari. Si ritiene pertanto di procedere alla verifica delle possibili evidenze di interesse archeologico con assistenza archeologica ai lavori e eventuali approfondimenti di scavo laddove dovessero emergere strutture di interesse archeologico interferenti con le opere;
 - Snam Rete Gas, nota prot. n.169 del 09.03.2009, evidenzia l'interferenza con Metanodotto All.to Centrale Gas reggente DN 200 (8") e pertanto rilascia nulla osta all'esecuzione dei lavori a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - L'ubicazione degli aerogeneratori e nello specifico la proiezione massima verticale delle pale della struttura eolica non dovrà ricadere nella fascia asservita (metri 100 Metanodotto All.to Centrale Gas reggente DN 200),
 - L'eventuale rete di terra del cavidotto, costituita da treccia di rame, in corrispondenza degli

attraversamenti con i metanodotti Snam dovrà essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno 6 m per parte dall'asse della condotta,

- Nell'attraversamento la distanza minima misurata in senso verticale tra le superfici affacciate non potrà essere inferiore a cm 50,

- In corrispondenza degli attraversamenti in sovrappasso della condotta Snam on i cavidotti, questi ultimi non dovranno essere posati in tubo portacavo ma con cavi liberi per una lunghezza di almeno 3 metri per parte dell'asse della condotta,

- In corrispondenza delle intersezioni della viabilità in progetto col metanodotto, alla presenza delle personale Snam Rete Gas del Centro di Foggia, previo picchettamento dell'asse del metanodotto, dovranno essere definite le soluzioni tecnico -economiche adeguate per la messa in protezione della condotta,

- In corrispondenza dei tratti in parallelismo con i metanodotti Snam, tutte le opere ivi compreso eventuali strade e pozzetti, dovranno essere realizzate al di fuori delle fasce asservite,

- Le attività di scavo in prossimità dei metanodotti dovranno essere realizzate a mano e in presenza del personale del Centro Manutenzioni di Foggia

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

La Società SEA S.p.A., con nota L-020 del 27/4/2009, accetta le prescrizioni tecniche proposte da Snam Rete Gas al fine di evitare eventuali interferenze tra l'impianto eolico in oggetto e la rete gas presente in sito.

• Regione Puglia- Servizio Foreste, nota prot. n. 8763 del 10.05.2010, dichiara che il parco ricade in area non vincolata, il cavidotto di allacciamento ricade in agro di Troia, in aree vincolate. Per la sua realizzazione esprime parere favorevole con la prescrizione di non modificare il defludio delle acque superficiali;

• Regione Puglia- Servizio Agricoltura, nota prot. n.64874 del 23.11.2009, autorizza il Signor Bocchiola Fabio Carlo a sverdere 24 piante di olivo da olio perché ubicate su fondo agricolo interessato dalla installazione di aeromotori da parte della Soc. SEA S.p.A. di Milano, inoltre lo stesso Signor Bocchiola Fabio Carlo deve osservare le seguenti prescrizioni:

- Non obbligo di reimpianto di alberi di olivo per la motivazione sopra esposta;

• Regione Puglia - Struttura Tecnica Provinciale Ba/Fg, nota prot. n. 62806 del 05.07.2010, dichiara che con riferimento alla nota Sea SpA prot. SEA-L-009-10 del 22.04.2010, con la quale è stata trasmessa la tavola integrativa/sostitutiva P_07/01, l'Ufficio visto l'elaborato e confrontato col progetto per cui è già stato espresso il parere prot. n. A0046/36473 del 21.04.2010, ha rilevato che la proposta non innova negli aspetti idraulici di competenza dell'ufficio, per cui il parere favorevole già rilasciato può considerarsi integralmente vigente e non necessitante di ulteriori prescrizioni;

• Asl Foggia, nota prot. n. 204 del 20.04.2009, esprime parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario sulla realizzazione delle opere edilizie di cui al progetto in oggetto. Prescrive inoltre di smaltire i rifiuti in modo legale secondo gli artt. 14-50 e 51 del D.Lgs. n.22/97 e successive modifiche e integrazioni e secondo le modalità del D.M. del 05.02.1998;

• Comando in Capo del Dipartimento Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, nota prot. n.019475 del 4/5/2009 e n. 10307 del 12/3/2009, rappresenta che, per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico (e relative opere connesse) e della sottostazione per connessione alla rete elettrica indicati in argomento, come da documentazione acclusa alle note in riferimento b).

Ritiene opportuno, tuttavia, sottolineare l'esigenza che la Società proponente provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio - Bari, nota prot. n. 8106 del 08.09.2010, conferma quanto già espresso nella nota prot. 2647/2009 in ordine alla insussistenza di aree vincolate ai sensi della Parte II e III del D.Lgs. 42/2004. Per quanto riguarda il tracciato del cavidotto di connessione, si evince che il medesimo prevede interferenze con tre impluvi naturali e precisamente il “Torrente Celone”, il “Torrente Lorenzo” e il cd. “Fosso Minore” sulla S.P. n.160 e che detti attraversamenti verranno realizzati in sotterraneo mediante perforazione con utilizzo di una sonda radio teleguidata. Pertanto, tenuto conto che con tali operazioni i suddetti corsi d’acqua non subiranno alcuna alterazione visiva a raso, esprime, per quanto di competenza sotto l’aspetto paesaggistico, parere favorevole;
- Acquedotto Pugliese SpA - Foggia, nota prot. n. 36595 del 18/3/2009, comunica che non sono presenti opere di questa Società nell’area interessata dalla realizzazione del parco eolico;
- Comando Militare Esercito Puglia, nota prot. n. E24472/008048 del 06/05/09, comunica che questo Comando è in attesa di ricevere il parere tecnico da parte degli Organi competenti di Forza Armata;
- Enav, prot. n. 116059 del 29.04.2010, dichiara che, in qualità di organo tecnico a supporto delle decisioni del competente ENAC, effettua verifiche volte a identificare possibili interagenze di manufatti di vario genere con le procedura strumentali di volo, le superfici di delimitazione degli ostacoli e i sistemi di radionavigazione. Gli esiti delle verifiche vengono pertanto trasmessi all’ENAC che provvede a formulare e comunicare, ai sensi dell’art. 709 del Codice della Navigazione, la determinazione finale a completamento dell’istruttoria;
- Arpa Puglia - Dipartimento provinciale di Foggia, prot. n. 1035 del 12.01.2010, esaminata la documentazione integrativa presentata a seguito del parere espresso con nota 10262 del 08.05.2009, esprime parere favorevole relativamente al progetto in oggetto;
- Aeronautica III Regione Aerea, nota prot. n. 22956 del 0.05.2009, rilascia nulla osta militare dell’A.M. per gli aspetti demaniali di competenza. Precisa inoltre, che per ciò che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento “b”;
- Regione Puglia- Servizio Attività Estrattive, nota prot. n. 7431 del 13.11.2009, rilascia nulla osta di massima a condizione che i cavidotti da realizzarsi si attestino lungo il sedime stradale esistente, nei tratti in cui i suddetti cavidotti corrono lungo i confini dei bacini estrattivi BC 60 e BC 61, così come perimetrati dal PRAE approvato con DGR n.580 del 15.07.2007. La Società è tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti alla distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, pari a 20m così come previsto dal D.P.R. n.128 del 09.04.1959 sulle Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave;
- Terna, nota prot. n. TE/P20100004325 del 06.04.2010, in riferimento alla integrazioni relative al progetto di connessione del parco eolico alla nuova stazione elettrica 380/150 KV di Troia da collegare in entra-esce alla linea RTN a 380 KV “Foggia-Benvento 2”, dichiara che le stesse opere risultano rispondenti ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete;
- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, nota prot. n. 4782/2 del 06.05.2009, rileva che l’intervento ricade in area la cui tipizzazione urbanistica, secondo il PRG vigente nel Comune di Lucera, è zona omogenea di tipo “E”, zona agricola, e che dall’esame delle tavole del PUTT l’area, ove sono collocati gli aerogeneratori, ricade in Ambito Esteso di Tipo “E”. Ciò posto, per quanto attiene agli aspetti urbanistici, si evidenzia l’assenza di contrasto dell’intervento con la pianificazione urbanistica comunale vigente, fermo restando quanto previsto dall’art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003. Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, si rileva che l’area oggetto di intervento ricade in un ambito territoriale esteso di tipo “E” di valore normale, non sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P, né soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/04 e pertanto il Servizio Urbanistica non ha alcun parere di competenza da esprimere;
- Comune di Lucera, nota prot. n. 27165 del 07.07.2010, esprime parere attestando la conformità e compatibilità del progetto eolico di cui trattasi con le norme R.E.C. del vigente P.R.G. comunale.

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

PREMESSO che:

- Il Comune di Lucera, con nota prot. n. 27023 del 25.06.2009, comunicava di aver approvato lo schema generale di convenzione eolica con determina dirigenziale n.232/08 su atto di indirizzo del Consiglio Comunale n.64 del 28.12.2008 e in conformità al protocollo di intesa accettato e sottoscritto da tutte le società installatrici. Inoltre, nella stessa nota, il Comune chiedeva di concordare i dettagli della stipula, atteso che la convenzione che disciplina i rapporti tra la Società installatrice e il Comune stesso che accoglie l'impianto nel proprio territorio, è presupposto per l'indizione della Conferenza di Servizi.

VISTO che:

- Il Comune di Lucera, con nota prot. del 08.06.2010, acquisita in data 15.06.2010 con nota prot. n.9246, chiedeva alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, l'anticipo via fax del verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il 10.05.2010 nonché maggiori notizie sul progetto di cui trattasi;

VISTO altresì che:

- La Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n.9921 del 24.06.2010, dava riscontro alla nota del 08.06.2010 del Comune di Lucera trasmettendo:

1. la copia conforme del verbale della Conferenza di servizi del 07.05.2009
2. la copia conforme del verbale della Conferenza di servizi del 10.05.2010
3. la nota della Regione Puglia- Ufficio Regionale Espropri prot. n.5060 del 07.05.2010 e richiedendo allo stesso Comune di dare seguito a quanto richiesto dal RUP in sede di Conferenza di Servizi del 07.05.2009 e di dichiarare, anche al fine di procedere all'iter espropriativo, la compatibilità/incompatibilità dell'intervento rispetto al vigente strumento urbanistico richiesto dall'Ufficio Regionale Espropri.

la Società SEA S.p.A., con nota prot. n. SEA-L-014-10, acquisita in data 03.06.2010, trasmetteva alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, copia della certificazione del Comune di Lucera espressa a seguito della presentazione del progetto definitivo attestante la conformità e compatibilità dell'impianto con espressione di parere favorevole alla realizzazione del progetto; pertanto si ritiene acquisito il parere del Comune di Lucera.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri, prot. n. 12952 del 06.05.2009, rilascia parere favorevole a condizione che:
 - si acquisisca preliminarmente la certificazione del comune di Lucera attestante la relativa conformità o compatibilità con il vigente PUG comunale, ovvero che si approvi la preventiva variante urbanistica;
 - si proceda preventivamente a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/01;
 - i numeri d'ordine 11 e 19 dell'elaborato ES_00a siano integrati con i dati anagrafici dei coniugi dei soggetti proprietari in regime di comunione dei relativi beni;
 - che venga stralciata dall'elaborato Es_00a la previsione dell'asservimento dell'immobile individuato al numero d'ordine 23;
 - che si chiariscano le motivazioni che consentono di equiparare le indennità unitarie di servitù di passaggio con quelle di esproprio, stimate nel medesimo elaborato Es_00a.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

PREMESSO che:

- la Società Sea SpA, con nota SEA-L-014-10 del 03.06.2010, trasmetteva alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche la certificazione del Comune di Lucera attestante il parere favorevole sulla conformità e compatibilità dell'intervento con il P.R.G. comunale vigente;
- la Società Sea SpA, con nota SEA-L-013-10 del 24.05.2010, trasmetteva alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, due copie del piano particellare di esproprio già approvato dall'Ufficio Espropri della Regione Puglia;
- la Società Sea SpA, con nota SEA-L-022-10 del 29.09.2010, trasmetteva alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche la copia sostitutiva al documento "Es-00a/1_Elenco Ditte Parco Eolico/Perizia Stima Asservimento/Perizia Stima Espropri" per gli adempimenti necessari al proseguo della procedura;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 13489 del 16.09.2010, successivamente integrata dalla nota prot. n. 14173 del 05.10.2010, comunicava l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione sugli immobili interessati dal progetto;

VISTO che:

- la Società Sea S.p.A., con nota prot. SEA-L-023-10 del 12.10.2010, comunicava alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, la data di pubblicazione dell'Avviso di avvio del procedimento espropriativo sul quotidiano a tiratura nazionale (Il Sole 24 Ore) e sul quotidiano a tiratura locale (La Gazzetta del Mezzogiorno) nonché il 15.10.2010;

VISTO altresì che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 16923 del 02.12.2010, comunicava la conclusione positiva del procedimento non risultando pervenuta alcuna osservazione in merito all'avvio del procedimento espropriativo;

analogamente non essendo pervenuti ulteriori osservazioni dall' Ufficio Regionale Espropri in merito al piano particellare di esproprio, si ritiene concluso positivamente il procedimento di approvazione del progetto definitivo dell'intervento ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

- Autorità di Bacino della Puglia- nota prot. n.5477 del 10.05.2010, ritiene che i lavori relativi alla realizzazione dell'opera in oggetto sono compatibili con le previsioni del P.A.I. approvato a condizione che:
 - Il tracciato del cavidotto che interseca il reticolo idrografico, sia ricoperto con materiale non erodibile per il tratto stesso che interessa la porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra sia in sinistra idraulica, non inferiore a 75 metri dal ciglio morfologico di ciascun corso d'acqua intercettato ovvero, nel caso in cui le condizioni morfologiche non ne consentano l'individuazione, per un tratto, sia in destra sia in sinistra idraulica, non inferiore a 150 metri dall'asse di ciascun corso d'acqua intercettato con la esclusione del tratto di lunghezza eseguito con la tecnica della perforazione "Directional Drilling",
 - Il tracciato del cavidotto a servizio dell'aerogeneratore 22, previsto in adiacenza a un corso d'acqua, sia ricoperto con materiale non erodibile per tutto il tratto (circa 950 metri) a ridosso del predetto corso d'acqua,
 - Non venga effettuata alcuna opera di adeguamento e/o ampliamento stradale seppure provvisoria, non contemplata nel presente progetto, senza il preventivo parere dell'AdB,
 - Le opere provvisionali, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle

acque,

- Le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali,
 - Durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti,
 - Sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto.
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, prot. n. 1701 del 17.02.2011, vista la variante al tracciato di connessione alla rete Enel, ribadisce il proprio nulla osta provvisorio già rilasciato in data 02.10.2009;
 - Comune di Troia, nota prot. n. 8130 del 21.04.2010, esprime parere favorevole a condizione che:
 - Il percorso sia uniformato in corridoi indicati dal Comune soprattutto in previsione di altri parchi,
 - Ci sia un ripristino-realizzazione di percorsi indicati (garantito da polizza assicurativa o fidejussorie),
 - Ci sia un compenso per l'occupazione dei luoghi per l'inquinamento elettromagnetico e per l'impatto ambientale.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTO che:

la Società SEA Spa ha comunicato, in data 25.02.2011, al Comune di Troia l'avvenuta modifica del progetto elettrico da parte di TERNA relativamente alla nuova ubicazione dello stallo;

CONSIDERATO che:

il Comune di Troia, con nota prot. 4443 del 02.03.2011, a firma del Sindaco, ha rilasciato nuovamente il proprio nulla osta generalizzato per:

- "Nuova ubicazione della sottostazione elettrica in prossimità della stazione RTN a 380KV;
- Variante alla pozione terminale del tracciato del cavidotto interrato di collegamento del parco eolico alla suddetta stazione, su strada comunale"

si ritiene pertanto acquisito il parere del Comune di Troia.

Rilevato che:

- Terna, con nota TE/P20090005292 del 28.04.2009, comunicava alla Società che lo stallo a 150KV presso la stazione elettrica 380KV di Troia risultava essere destinato ad altri sviluppi di rete pertanto comunicava il posizionamento di un nuovo stallo a 150KV;
- la Società Sea SpA, con nota prot. SEA-L-035 del 03.08.2009, comunicava a Terna, l'aggiornamento della documentazione progettuale tenute conto le modifiche indicate da Terna stessa;
- la Società Sea SpA, con nota prot. SEA-L-045 del 13.10.2009 inoltrava a Terna la documentazione richiesta ad integrazione e parziale sostituzione di quanto trasmesso in data 03.08.2009 e successivamente con nota prot. SEA-L-007-10 del 30.03.2010, trasmetteva gli elaborati tecnici debitamente timbrati e firmati da professionista;
- Terna, con nota prot. TE/P20100004325 del 06.04.2010, come precedentemente riportato, comunicava la rispondenza ai requisiti tecnici di connessione relativamente al collegamento dell'impianto alla stazione RTN 380/150KV;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 296 del 22.02.2011, chiedeva alla Società di fornire documentazione e chiarimenti in merito a quanto sopra esposto;
- la Società Sea SpA, con nostre note prot. A00159 n.2381 del 25.02.2011 e prot. A00159 n.2442 del 25.02.2011, forniva rispettivamente la documentazione prodotta e inviata dalla Società stessa a Terna e la documentazione attestante la cartografia relativa agli ambiti territoriali estesi e distinti relativamente

all'area di intervento;

- successivamente, la Società Sea SpA, con nota pec del 07.03.2011 (nostro prot. A00159 n.2921 del 08.03.2011), ha dichiarato che "la nuova ubicazione della stazione non ricade in aree vincolate quali A.T.E. e A.T.D.; il cavidotto di connessione interrato, così come modificato, ricade per un piccolo tratto in ambito territoriale distinto quale vincolo idrogeologico per il quale si è provveduto a ottenere i relativi nulla osta presso gli enti preposti del vincolo".

A tal proposito si rappresenta quanto segue:

- tenuto conto dei pareri espressi dal Comune di Troia, Autorità di Bacino, Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni unitamente alla dichiarazione del progettista della Società Sea SpA sopra menzionata, si ritiene di poter acquisire il parere finale sulla variante di cavidotto come indicato da Terna;

- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";

- la Regione Puglia area Politiche per lo Sviluppo, il lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 16923 del 2 dicembre 2010 comunicava di aver concluso positivamente il procedimento ed inoltre in data 17 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società ed il Comune, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- la Società, con nota prot. n. 103 del 05.01.2011, dichiara di aver trasmesso 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

• un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 13 aerogeneratori della potenza elettrica di 26 MW, ubicato nel Comune di Lucera (Fg) - località "Borgo San Giusto" posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

3 2552618 4589129

6 2553058 4588665

7 2551250 4587677

9 2552086 4587500

10 2548186 4585904

11 2548544 4585968

14 2549989 4586180

16 2550586 4586514

18 2551385 4586660

22 2548545 4585108

24 2549313 4585275

27 2550375 4585487

29 2551027 4585748

• delle opere connesse costituite da:

- collegamento in antenna con la sezione a 150KV della stazione elettrica a 380KV di Troia autorizzata con decreto n. 239/EL-87/77/2008 dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- in data 17 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Sea S.p.A. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12261 e della Convenzione al repertorio n. 12262.
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 89 del 21 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 26 MW costituito da n. 13 aerogeneratori, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Lucera (Fg) - località "Borgo San Giusto".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 13 aerogeneratori della potenza elettrica di 26 MW, ubicato nel Comune di Lucera (Fg) - località "Borgo San Giusto" posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

3 2552618 4589129

6 2553058 4588665

7 2551250 4587677

9 2552086 4587500

10 2548186 4585904

11 2548544 4585968

14 2549989 4586180

16 2550586 4586514

18 2551385 4586660

22 2548545 4585108

24 2549313 4585275

27 2550375 4585487

29 2551027 4585748

• delle opere connesse costituite da:

- collegamento in antenna con la sezione a 150KV della stazione elettrica a 380KV di Troia autorizzata con decreto n. 239/EL-87/77/2008 dal Ministero dello Sviluppo Economico;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Sea S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

• durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

• durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto eolico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto

Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Lucera (Fg).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 24 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
